

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci**Rinvii pregiudiziali n. ri C-29/13 e 30/13** - ex art. 267 del TFUE

"Codice doganale comunitario – Articoli 243 e 245 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 181 bis"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Alla Corte UE, un giudice bulgaro chiede di interpretare gli artt. 243 e 245 del Reg.to n. 2913/92, nonché l'art. 181 bis, par. 2, del Reg.to n. 2454/93. Le "decisioni" dell'Autorità doganale sono gli atti amministrativi con i quali essa, applicando la normativa doganale, produce effetti diretti nei riguardi di un soggetto o di soggetti specifici. Il succitato art. 243 stabilisce che tali decisioni siano assoggettabili a ricorso. Questo può articolarsi *"in due fasi"*: la prima innanzi ad un'Autorità amministrativa doganale; la seconda innanzi ad un'Autorità giudiziaria. Il successivo art. 245, quindi, stabilisce che detto ricorso deve essere regolato dai legislatori interni dei singoli Stati UE. Il già citato art. 181 bis del Reg. 2454/93, poi, consente alle Autorità doganali - se sospettano, fondatamente, che il valore della merce, come dichiarato alla Dogana, non sia attendibile - di chiedere informazioni supplementari all'importatore. Dopodiché, se il sospetto permane, essa Autorità deve, prima di adottare una "decisione definitiva", comunicare all'importatore la sua posizione, concedendogli di contestarla per iscritto. Nel caso di specie, un importatore dichiarava alla Dogana, per la merce importata, un valore che le Autorità doganali ritenevano inferiore a quello effettivo. Chieste, pertanto, le predette "informazioni supplementari", alla risposta dell'importatore di non poterle fornire, la Dogana – direttamente e senza consentire al debitore di difendersi - con "rettifica fiscale" maggiorava il valore dichiarato. Pertanto, in base agli articoli citati in apice, venivano poste alla Corte diverse questioni, cui si dava risposta tramite i seguenti assunti: 1) la "rettifica fiscale" – essendo un atto amministrativo in applicazione della normativa doganale e produttivo di effetti diretti (l'obbligo di pagare il supplemento di imposta) nei confronti di soggetti determinati (l'importatore) - rientra nella nozione di "decisione" di cui all'art. 4, punto 5, del codice doganale, e per questo è impugnabile come dall'art. 243 del Reg. 2913/92; 2) dal disposto del predetto art. 243, non risulta che l'impugnazione di una "decisione" doganale, di fronte all'Autorità giudiziaria, sia necessariamente subordinata alla previa impugnazione della stessa in via amministrativa; 2) una normativa nazionale che preveda, circa detta "rettifica fiscale", sia un ricorso specifico per tale tipo di decisione, sia un ricorso "generale" per tutte le "decisioni" amministrative, è compatibile con il citato art. 245 del Reg. 2913/92, che in effetti consegna la disciplina, circa il ricorso previsto all'art. 243, alla normativa nazionale, purché la medesima non leda, fra l'altro, il principio unionale di effettività, cioè non renda l'esercizio di un diritto riconosciuto da una norma UE (in questo caso il diritto ad impugnare la decisione doganale) impossibile o eccessivamente difficile; 3) ove la "rettifica fiscale" sia assunta, come nella fattispecie, senza previa consultazione del debitore come vuole l'art. 181 par. 2 del Reg. 2454/93, non cesserebbe per tale motivo di essere una "decisione" nel senso di cui sopra, ancorché viziata di annullabilità per difetto di forma. Quindi, avverso tale decisione, sarà comunque esperibile il ricorso di cui al predetto art. 243, anche senza previo ricorso all'Autorità doganale (vedi sopra). In tal sede giudiziaria, poi, si potrà far valere detto vizio di forma.

Stato della Procedura

Il 13/03/14 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-29/13 e C-30/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-322/13	Cittadinanza dell'Unione – Principio di non discriminazione – Regime linguistico applicabile ai processi civili	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n. C-322/13** - ex art. 267 del TFUE

"Cittadinanza dell'Unione – Principio di non discriminazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia; Ministero dell'Interno**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Bolzano ha chiesto di interpretare gli artt. 18 e 21 del Trattato TFUE, relativi, rispettivamente, ai principi di "non discriminazione" (art. 18) e di "libera circolazione" dei cittadini di uno Stato dell'Unione europea in qualsiasi altro Stato della stessa UE (ART. 21). La normativa italiana di cui agli artt. 99 e 100 del D. P. R. 670/72, in combinato disposto con quella di cui al D. P. R. 574/88, stabilisce – in deroga alla norma generale per cui in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana – che i cittadini italiani di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, hanno il diritto di usare la lingua tedesca di fronte a tutti gli organi giurisdizionali della medesima provincia. Nel caso di specie, una signora di cittadinanza tedesca residente in Germania, fisicamente danneggiata in ragione di un incidente verificatosi su un campo da sci altoatesino, conveniva di fronte al tribunale civile di Bolzano l'autrice del danno, onde ottenere il relativo risarcimento. La parte attrice redigeva in tedesco la citazione con la quale chiedeva il risarcimento del danno suddetto. A questo punto, il Tribunale di Bolzano osservava che, in base alla normativa nazionale italiana summenzionata, l'uso processuale della lingua tedesca veniva riconosciuto esclusivamente ai soggetti di lingua tedesca che presentassero il duplice requisito di essere cittadini italiani e residenti nella provincia di Bolzano, ma non anche ai soggetti che non cumulassero le caratteristiche anzidette. Poiché, quindi, la parte attrice era di lingua tedesca ma non faceva parte della comunità linguistica tedesca stanziata nella Provincia di Bolzano, se ne derivava che essa non potesse far uso, in ambito processuale, della propria lingua, ma dovesse necessariamente esprimersi in italiano. Il giudice nazionale, tuttavia, chiedeva alla Corte UE se una tale disciplina nazionale - che nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato UE aventi sede in un ente locale determinato di tale Stato, attribuisce il diritto di utilizzare una lingua diversa, da quella ufficiale del medesimo Stato, esclusivamente ai cittadini di detto Stato residenti nel medesimo ente locale - non contrastasse con i suddetti principi del TFUE. Al riguardo, la Corte UE ha dichiarato che la normativa nazionale di cui si tratta è, in primo luogo, incompatibile con il principio di non discriminazione, in quanto quest'ultimo impone di riservare un medesimo trattamento giuridico a fattispecie sostanzialmente uguali, come sono quella dei cittadini italiani di lingua tedesca residenti in Italia, da una parte, e quella dei cittadini tedeschi di lingua tedesca residenti in Germania. Essa normativa risulta, altresì, incompatibile con il principio della libera circolazione delle persone: infatti la libertà, per un soggetto, di circolare in un luogo (in questo caso uno Stato UE), risulta rilevantemente rafforzata dalla possibilità di usare, nello stesso ambito spaziale, la propria lingua, soprattutto di fronte alle Autorità giudiziarie ivi aventi sede. Quindi, poichè la possibilità di usare il tedesco, di fronte ai giudici della Provincia di Bolzano, non è estesa anche ai tedeschi residenti in Germania, questi ultimi risultano "meno liberi" di circolare, nella stessa provincia, di quanto non lo siano i soggetti di lingua tedesca che vi risiedono, con conseguente lesione della predetta "libertà di circolazione".

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-322/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-161/13	Appalti pubblici – Settore dell’acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso efficaci e rapide – Termini di ricorso – Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere	sentenza	No
Scheda 2 C-17/13	Trasporti marittimi – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Nozione di “Cabotaggio marittimo” – Servizi di crociera – Crociera con attraversamento della laguna di Venezia , del mare territoriale italiano e del fiume Po – Partenza e arrivo nello stesso porto	sentenza	No
Scheda 3 C-466/12	Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 13, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Collegamenti Internet (“collegamenti cliccabili”) tramite i quali si accede ad opere protette	sentenza	No
Scheda 4 C-371/12	Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2009/103/CEE – Sinistro stradale – Danno morale – Risarcimento – Disposizioni nazionali che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle previste dal sistema comune della responsabilità civile – Compatibilità con tali Direttive	sentenza	No
Scheda 5 Da C-419/12 a C-420/12	Articoli 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente – Situazione puramente interna – Competenza della Corte – Presupposti per la ricevibilità	sentenza	No
Scheda 6 Da C-162/12 a C-163/12	Articoli 49 TFUE, 101 TUE e 102 TFUE – Regolamento (CEE) n. 2454/92 e Regolamento (CE) n. 12/98 – Attività di noleggio autoveicoli con conducente – Normative nazionale e regionale – Autorizzazione rilasciata dai Comuni – Presupposti – Situazioni puramente interni – Competenza della Corte – Ricevibilità delle questioni.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-161/13** - ex art. 267 del TFUE**"Appalti pubblici – Settore dell'acqua – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di ricorso efficaci e rapide"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per la Puglia chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 1, 2 bis, 2 quater e 2 septies della Direttiva 92/13/CEE, sugli appalti concessi da enti pubblici erogatori, fra l'altro, di acqua ed energia. Per l'ordinamento UE, quando una pubblica Amministrazione intende concedere un appalto ad un operatore, deve, normalmente, individuarne l'aggiudicatario nel vincitore di una procedura di "evidenza pubblica". Infatti quest'ultima, più di ogni altra, risulta informata ai fondamentali principi unionali di "imparzialità" e di "non discriminazione". Ora, la Direttiva 92/13/CEE sottolinea che la piena attuazione dei suddetti principi non impone, soltanto, che gli stessi vengano tradotti in norme sostanziali ad essi coerenti (in questo caso, si tratta delle norme che compongono la stessa procedura di evidenza pubblica), ma anche in adeguate norme processuali che consentano, alle predette norme sostanziali, di ottenere tutela in sede giudiziaria. Pertanto, la suddetta Dir. 92/13/CEE impone a ciascuno Stato UE di prevedere - contro le procedure di aggiudicazione degli appalti, svoltesi non in conformità con le stesse norme dell'Unione - la possibilità di ricorsi "rapidi" ed "efficaci". In particolare, i succitati articoli della Dir. 92/13/CEE obbligano l'Amministrazione a comunicare, a tutti i partecipanti ad una procedura per l'affidamento di appalti, lo stesso atto di aggiudicazione, in modo che i concorrenti non vincitori - ove ravvisino nella relativa procedura una o più violazioni delle norme UE - possano ricorrere contro di esso. Al riguardo, i Decreti Legislativi 163/2006 e 104/2010 consentono, al concorrente non aggiudicatario, di ricorrere contro l'aggiudicazione entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Ove, tuttavia, l'Amministrazione emani altri atti successivi a quello di aggiudicazione, il ricorrente può impugnare anche questi ultimi, innestando, sul primo ricorso, un ulteriore ricorso per "motivi aggiunti". Ne consegue, pertanto, che, nel caso in cui l'aggiudicazione non contrasti con norme UE e, quindi, lo stesso operatore non vincitore non l'abbia impugnata con ricorso - facendo inoltre decorrere il predetto termine dei 30 giorni - l'operatore medesimo non può nemmeno ricorrere contro decisioni successive effettivamente lesive, queste ultime, delle norme unionali, in quanto lo strumento del ricorso "per motivi aggiunti" risulta utilizzabile, ai sensi della normativa italiana, solo se accessorio ad un ricorso principale esperito nei termini. Una tale normativa nazionale, quindi, è in contrasto con la Dir. 92/13/CEE in questione, laddove essa afferma (vedi sopra) che i mezzi di impugnazione contro procedure pubbliche di affidamento di appalti (e, estensivamente, di concessioni), le quali siano lesive di norme UE, debbono essere "efficaci", vale a dire effettive ed incisive. Onde eliminare tale contrasto, la norma nazionale dovrebbe prevedere che - sopravvenendo ad un'aggiudicazione, di per sé conforme alle norme UE, ulteriori atti recanti, per converso, violazione della medesima disciplina unionale - il predetto termine di 30 gg, per presentare un ricorso, dovrebbe decorrere non dalla comunicazione del primo atto di aggiudicazione, ma da quella dell'atto effettivamente lesivo della norma UE (tuttavia, solo prima del contratto con l'aggiudicatario).

Stato della Procedura

In data 8 maggio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-161/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-17/13** - ex art. 267 del TFUE**“Trasporti marittimi – Regolamento (CEE) n. 3577/92 – Nozione di “cabotaggio marittimo””****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare il Regolamento 3577/92, il quale, in base al principio della “libera prestazione dei servizi” in tutta la UE, stabilisce, all’art. 1, che i servizi di trasporto marittimo, all’interno di uno Stato UE, possano essere erogati anche dagli armatori residenti in altri Stati dell’Unione, purchè le navi da essi usate vengano registrate in uno Stato UE e battano la bandiera di uno Stato UE. Sempre l’art. 1 definisce l’oggetto di applicazione del Regolamento come il “servizio di trasporto marittimo in uno Stato membro” o “cabotaggio marittimo”. L’articolo 2 enuclea delle ipotesi specifiche di cabotaggio (continentale, off shore, con le isole), le quali, ferme le singole peculiarità, sono tuttavia descritte, tutte, come trasporti marittimi da un determinato punto di partenza ad uno diverso di arrivo. Ora, due società residenti in uno Stato UE diverso dall’Italia avevano organizzato, con una nave battente bandiera svizzera, una crociera che prevedeva la partenza da Venezia, quindi l’attraversamento della laguna di Venezia fino a Chioggia, poi l’attraversamento del mare territoriale da Venezia a Porto Levante, infine la risalita del fiume Po fino a Polesella ed il rientro a Venezia. La Capitaneria di Porto di Chioggia negava alle due imprese l’autorizzazione ad attraversare il tratto Chioggia – Porto Levante, in quanto, poichè la nave in oggetto batteva bandiera svizzera, non erano soddisfatti i requisiti che il succitato art. 1 del Reg. 3577/92 impone, affinchè imprese stabilite in uno Stato UE siano ammesse ad esercitare il trasporto marittimo in altri Stati UE (la Svizzera non è uno Stato UE). Tuttavia, le imprese obiettavano che il caso sarebbe ricaduto al di fuori dell’ambito di applicazione del Reg. 3577/92, per le seguenti ragioni: 1) dal momento che l’itinerario della crociera si sarebbe svolto, quasi interamente, in acque navigabili interne (laguna di Venezia e fiume Po), fatta eccezione per il braccio di “mare territoriale” compreso tra Chioggia e Porto Levante, esso non poteva definirsi “essenzialmente marittimo” e, quindi, ricadere nell’ambito di prescrizione dello stesso Reg. 3577/92; 2) il punto di partenza e quello di arrivo della nave – che avrebbe portato, sino alla fine del viaggio, sempre gli stessi passeggeri - coincidevano (Venezia), laddove le varie ipotesi di cabotaggio, come descritte dal succitato art. 2 (vedi sopra), si risolverebbero sempre in tratte comprese tra terminali diversi. La Corte UE, per converso, ha chiarito che la fattispecie in esame rientra nella sfera applicativa del Reg. 3577/92, in quanto: 1) il concetto di “mare” - rilevante per il Reg. 3577/92 in oggetto - non si limita al “mare territoriale”, ma comprende anche le acque marittime interne al di qua della linea di base del mare territoriale, quali, ad esempio, quelle della Laguna veneta attraversate dalla nave in questione (sentenza C-323/03); 2) se pure l’art. 2 del Reg. 3577/92 descrive le diverse figure di “cabotaggio marittimo” come tratte comprese tra porti diversi (vedi sopra), la definizione generale di tale nozione, quale oggetto dello stesso Reg. 3577/92, è quella, assolutamente aspecifica, di “trasporto marittimo in uno Stato membro” (art. 1 di cui sopra). Pertanto, in tale definizione, l’elemento della diversità dei porti di partenza e di arrivo non viene assunto come essenziale.

Stato della Procedura

Il 27 marzo 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 17/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 466/12** - ex art. 267 del TFUE**“Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice svedese chiede alla Corte UE di interpretare l’articolo 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE, che attiene al “diritto di autore” e ad altri diritti simili, nel contesto della società dell’informazione. Tale Direttiva 2001/29/CE si propone di fissare, per il diritto di autore, una disciplina uniforme per tutti gli Stati della UE, con ciò ponendo fine alla frammentazione delle normative nazionali in materia. In particolare, il già menzionato art. 3, par. 1, attribuisce al titolare del “diritto di autore” l’esclusivo potere di autorizzare, o di negare, la comunicazione al pubblico - in qualsiasi forma - dell’opera costituente oggetto del diritto medesimo. Nel caso di specie, il gestore di un sito internet forniva, sullo stesso sito, una lista di collegamenti Internet, cliccando i quali si aveva accesso ad articoli di giornali (quindi ad opere protette da “diritto di autore”) presenti su un altro sito Internet liberamente accessibile. Ora, i titolari dei diritti di autore sui predetti articoli, pur consentendo che le loro opere fossero messe a disposizione del pubblico sul sito originario, per converso non avevano consentito a che il pubblico accedesse, alle opere stesse, cliccando i collegamenti presenti sull’altro sito. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE se il comportamento del gestore del sito Internet, in cui venivano forniti i collegamenti cliccabili verso le opere protette presenti sull’altro sito liberamente accessibile, costituisse una “comunicazione al pubblico” e, come tale, ammessa solo in quanto consentita dal medesimo titolare del diritto di autore. Al riguardo, la Corte ammette che la fornitura di collegamenti cliccabili – come quelli dati nel caso concreto – integra effettivamente una “comunicazione” nei confronti di un “pubblico”, intendendo per quest’ultimo, come insegna la giurisprudenza della stessa Corte UE, un numero considerevole di soggetti indeterminati (tale è, in effetti, il numero dei potenziali internauti che visitano il sito recante i collegamenti cliccabili). Tuttavia, affinché sussista violazione del diritto di autore, la Corte ha precisato che detta “comunicazione” dovrebbe avere avuto, come destinatario, un pubblico “diverso” rispetto a quello nei cui confronti era stata autorizzata, dal titolare del diritto di autore, l’originaria comunicazione. Tale diversità di pubblico, secondo la Corte, non è tuttavia ravvisabile nel caso concreto, poiché qualsiasi internauta che cliccasse sul link di collegamento presente sul primo sito e rimandante all’opera protetta, avrebbe potuto accedere alla medesima opera anche visitando il sito originario, dal momento che l’accesso a quest’ultimo era assolutamente libero e non, come talvolta accade, limitato ai soli abbonati. Si chiedeva poi alla Corte se fosse consentito, al legislatore nazionale di singoli Stati UE, prevedere forme di “comunicazione al pubblico” di un’opera - come tali ammissibili solo con il consenso del titolare del diritto di autore sull’opera stessa - ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 3 predetto. Al riguardo, la Corte ha risposto negativamente, in quanto, se alcuni Stati UE tutelassero il diritto di autore più severamente di altri Stati della stessa Unione, verrebbe mancato il raggiungimento dello scopo di armonizzazione delle discipline nazionali, che riposa alla base della stessa Dir. 2001/29/CE di cui è causa.

Stato della Procedura

Il 13 febbraio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 466/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 371/12 - ex art. 267 del TFUE****"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Tribunale di Tivoli (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare le Direttive n. 72/166/CEE (prima Direttiva), n. 84/5/CEE (seconda Direttiva), n. 90/232/CEE e n. 2009/103/CE. La Corte ha ritenuto di limitare il suo esame soltanto alla prima e alla seconda Direttiva, che concernono la copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Tale tipo di responsabilità civile si ingenera in capo ad un soggetto che, guidando un autoveicolo, determini per colpa propria un danno alle cose o alle persone. Il responsabile civilmente è tenuto al risarcimento del danno prodotto. Ora, l'art. 3, par. 1 della prima Direttiva obbliga gli Stati della UE a garantire che i titolari di autoveicoli dispongano di copertura assicurativa in ordine alla responsabilità civile predetta e al relativo obbligo risarcitorio. L'art. 1, par. 1, della seconda Direttiva precisa che tale assicurazione deve coprire sia i danni alle cose che quelli alle persone. Il par. 2 stabilisce, poi, dei minimi assicurativi, imponendo alla copertura assicurativa di estendersi inderogabilmente sino a determinati importi (almeno € 1.000.000 per vittima o 5.000.000 per sinistro, quanto ai danni alla persona). Ora, l'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005 impone specifici criteri per la quantificazione del danno biologico di lieve entità alla persona, derivante dalla circolazione di autoveicoli. In base a tali criteri, il giudice non può, a fini risarcitori, stimare detto danno nella sua interezza e in modo adeguato all'entità specifica che questo assume nel caso concreto, ma è vincolato al rispetto di un metodo di calcolo rigidamente prefissato. Egli può, tutt'al più, maggiorare la somma risultante da tale calcolo, ma in misura comunque non superiore ad un quinto della stessa. Si chiede quindi, alla Corte, se tale disciplina – per i limiti imposti alla quantificazione del danno biologico di lieve entità – sia incompatibile, o meno, con quanto disposto dalle suddette Direttive prima e seconda. Al riguardo, la Corte ha precisato che la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli è istituito ben distinto da quello, pur ad essa connesso, dell'assicurazione circa tale responsabilità. Ora, è solo quest'ultima a costituire oggetto delle Direttive sopra citate, mentre la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli – in quanto tale – soggiace solo alla normativa nazionale dei singoli Stati della UE. Certamente, tale normativa interna non può atteggiarsi in modo da vanificare, in definitiva, lo scopo perseguito dalle Direttive stesse: al riguardo, comunque, ritiene la Corte che la normativa italiana in oggetto si concili pacificamente con le ragioni sottese ad esse Direttive. Infatti la legislazione italiana, che correttamente, in ossequio alle Direttive predette, impone l'obbligo di copertura assicurativa, lascia impregiudicati i minimi della copertura assicurativa come definiti dalla normativa UE in questione e, semplicemente, impone dei limiti all'entità della responsabilità civile che dell'assicurazione costituisce oggetto. Peraltro, i criteri vincolanti sopra indicati investono non tutte le tipologie di danno causate da tale titolo, ma solo il danno "biologico di lieve entità". In conclusione, la Corte ritiene la legislazione italiana in oggetto compatibile con le disposizioni di cui alla prima e seconda Direttiva, di cui sopra.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 371/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n.ri C- 419/12 e C-420/12- ex art. 267 del TFUE****“Artt. 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Servizi di noleggio autoveicoli con conducente”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR di Roma chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE (sulla “libertà di stabilimento delle imprese”), per il quale gli operatori di ogni Stato UE hanno il diritto di esercitare un’impresa in qualsiasi altro Stato unionale, ubicandovi una sede o qualsivoglia stabile organizzazione alle stesse condizioni accordate agli operatori interni di quest’ultimo Stato. Diversamente, la “libera prestazione dei servizi” (art. 56 dello stesso TFUE) consente agli imprenditori di uno Stato UE di erogare i loro servizi in un altro Stato UE (a parità di condizioni con i “domestici”), senza dovervi stabilire, per forza, un’organizzazione stabile. In Italia, la Legge 15/01/92, n. 21, verte sul servizio di autotrasporto pubblico “non di linea” (servizio di taxi e servizio di “noleggio con conducente”). La stessa reca, tra le altre, le seguenti prescrizioni: l’autorizzazione ad esercitare tali trasporti viene rilasciata da uno solo Comune e il soggetto autorizzato deve avere una rimessa, nonché una sede, nel Comune stesso. La disciplina in questione, per il Comune di Roma, è stata integrata dalla Delibera n. 68, dell’08/11/11 e del 9/11/11 e dalle Decisioni del 12/03/12 e del 22/03/12, di esso Comune. Alla questione se le predette disposizioni fossero compatibili con la succitata “libertà di stabilimento delle imprese”, la Corte ha risposto, in primo luogo, che tutte le “libertà” economiche sancite dai Trattati – compresa, quindi, quella di cui si tratta in specie - si applicherebbero esclusivamente a casi concreti in cui fossero presenti elementi “transfrontalieri”, cioè di collegamento con altri Stati dell’Unione. Ora, tale requisito non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui tutte le imprese coinvolte sono italiane. Con ciò, la Corte ha respinto il punto di vista espresso in altre sentenze, ove aveva affermato che un tale collegamento con altri Stati UE sarebbe potuto essere puramente “eventuale” e “potenziale”, anche se non effettivo. Inoltre, la Corte ritiene che l’art. 49 non potrebbe riferirsi alla fattispecie, in quanto gli operatori ricorrenti non rivendicano il diritto di ubicare un’organizzazione stabile in uno Stato UE diverso da quello di cittadinanza, ma, al contrario, contestano l’obbligo di stabilire la propria sede, necessariamente, in uno Stato UE (che è, poi, quello cui appartiene il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ad esercitare, cioè l’Italia). Tanto premesso, dunque, la Corte precisa che la fattispecie - sia pure in linea teorica come meglio precisato in seguito - dovrebbe ricadere non tanto nella “libertà di stabilimento di impresa”, quanto nella “libera prestazione di servizi” (art. 56 TFUE), la quale, come sopra ricordato, tutela la libertà di un operatore di uno Stato UE di estrinsecare la sua attività, in un altro Stato UE, senza ubicarvi nessuna base aziendale/amministrativa. Tuttavia, conclude la Corte, neppure il principio della “libera prestazione dei servizi” può essere applicato al caso di specie, in quanto la tipologia peculiare di servizi che viene in considerazione nel caso concreto, cioè quella dei trasporti di persone, non ricade, a livello UE, nell’area di prescrizione di detto art. 56, ma in quella di cui al Titolo VI della terza parte del Trattato TFUE, concernente la politica comune dei trasporti.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 419/12 e C-420/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n.ri C- 162/12 e C-163/12- ex art. 267 del TFUE****“Artt. 49 TFUE, 101 TFUE e 102 TFUE – Regolamento (CEE) n. 2454/92 – Regolamento (CE) n. 12/98”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il TAR per il Lazio chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del TFUE, nonché di stabilire se, con il medesimo, risulti compatibile la normativa italiana, meglio di seguito indicata, concernente la specifica attività di trasporto pubblico “non di linea” consistente nel noleggio autoveicoli con conducente. In particolare, l'art. 3 della Legge 15/01/1992, n. 21, come modificata dal D. L. n. 207/2008 (a sua volta convertito nella L. n. 14/2009), sottopone l'esercizio della predetta attività - la quale può essere esplicata solo in base ad apposita autorizzazione rilasciata da un Comune - all'osservanza delle seguenti condizioni: gli utenti possono fare domanda del servizio solo presso la “rimessa” dell'operatore, di cui appresso (1° co.); i veicoli possono stazionare solo presso tale rimessa (2° co.); l'operatore deve ubicare la propria sede, nonché una rimessa (vedi sopra), nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (3° co.). In aggiunta, l'art. 11 della stessa Legge dispone che, nonostante l'utente possa essere trasportato fuori del Comune rilasciante l'autorizzazione, l'inizio ed il termine del servizio debbano avvenire solo presso la già citata rimessa. Nel caso di specie, alcuni operatori italiani, autorizzati dal Comune di Grottaferrata, lamentavano la non conciliabilità, con l'art. 49 TFUE, di alcune delle suddette prescrizioni. In proposito, la Corte ha precisato che esso articolo, sancendo la “libertà di stabilimento”, comporta che un operatore di uno Stato UE, il quale voglia esercitare in un altro Stato UE ubicandovi una qualsiasi stabile organizzazione, possa esservi ammesso alle stesse condizioni riservate ad un operatore interno di quest'ultimo Stato. Ora, nel caso di specie, gli operatori coinvolti sono tutti italiani ed operanti in Italia. Purtuttavia, l'interesse di un operatore di altro Stato UE, nella fattispecie concreta, può ben essere potenziale e non effettivo: quindi, anche nel caso “de quo”, ci si potrebbe chiedere se un operatore di un altro Stato UE verrebbe discriminato, in Italia, dalla succitata prescrizione nazionale che richiede, sia all'operatore italiano che a quello transfrontaliero, di localizzare la sede e una rimessa nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (che è per forza un Comune italiano). Infatti, come è principio assodato, una tale condizione – sia pure formalmente non discriminatoria, in quanto viene parimenti imposta e all'operatore domestico e a quello straniero – di fatto pone quest'ultimo in posizione di svantaggio rispetto al primo. Perché è evidente che l'operatore estero può ben aver già ubicato la propria azienda e i propri uffici nello Stato UE di cui è cittadino, per cui, ove gli venga imposto di stabilire una struttura organizzativa anche in Italia, incorrerebbe in una duplicazione di costi che non verrebbe richiesta, per converso, all'operatore nazionale versante nelle stesse condizioni. Tuttavia, non risulta che il giudice del rinvio abbia posto il problema dell'eventuale inconciliabilità, con l'art. 49 TFUE, della disposizione facente obbligo all'operatore italiano o transfrontaliero di ubicare la propria sede e rimessa nel Comune italiano rilasciante l'autorizzazione, ma delle altre disposizioni “vincolistiche” sopra indicate. Rispetto a queste ultime, la Corte non ha ravvisato nessuna lesione della libertà di stabilimento sancita dall'art. 49 TFUE, come è evidente.

Stato della Procedura

Il 13/02/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C- 162/12 e C-163/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 da C- 516/12 a C- 518/12	Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri – Articolo 4 – Domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico – Articolo 6 – Diritto alla compensazione degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico	sentenza	No
Scheda 2 C- 628/11	Articolo 18 TFUE – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità – Voli commerciali da uno stato terzo con destinazione in uno Stato membro – Normativa di uno Stato membro che prevede che i vettori aerei dell’Unione che non dispongano di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato debbano ottenere un’autorizzazione per ciascun volo proveniente da uno Stato terzo	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvii pregiudiziali n.ri da C-516/12 a C-518/12 - ex art. 267 del TFUE****“Regolamento (CE) n. 1191/69 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 1191/69 (CEE), relativo agli obblighi inerenti al “servizio pubblico” in materia di trasporti, come modificato dal successivo Reg.to n. 1893/91. Tale normativa UE intende conciliare, in materia di trasporti, l’esigenza delle imprese del settore ad operare secondo criteri di convenienza economica, con l’altra esigenza – di rilevanza sociale – ad assicurare gli essenziali servizi di trasporto anche nelle zone con minore densità di popolazione, e a renderli accessibili anche ai consumatori economicamente più deboli. In funzione delle istanze sociali da ultimo menzionate, la legge italiana ha da tempo stabilito, a carico degli operatori del settore trasporti, gli “obblighi di servizio pubblico”, aventi ad oggetto sia l’esecuzione di servizi, sia l’applicazione di tariffe, che le imprese non avrebbero, rispettivamente, eseguito e applicato – ovvero avrebbero eseguito e applicato a condizioni diverse - se avessero considerato esclusivamente il loro interesse commerciale. Pertanto, il predetto Reg. 1191/69, stabilisce, al suo articolo 1, che di regola i singoli Stati UE debbano sopprimere tali obblighi di servizio pubblico (in quanto idonei a ledere la libertà di impresa), fatta salva in ogni caso la possibilità, per le Autorità competenti, di disporre il mantenimento degli stessi, corrispondendo, alle imprese che ne sono gravate, una compensazione per i relativi costi. Ora, gli artt. 4-6 dello stesso Regolamento prevedono una certa procedura, affinché le imprese possano far valere il loro diritto alla “compensazione” di cui sopra. In particolare, quest’ultimo potrebbe essere soddisfatto solo dopo che: 1) le imprese di trasporto abbiano chiesto, alle Autorità nazionali competenti, di sopprimere gli stessi obblighi in quanto implicanti uno “svantaggio economico”, dimostrando, in proposito, che la soppressione della linea comporterebbe una diminuzione dei costi di impresa, superiore alla diminuzione degli introiti che deriverebbero dal mantenimento della stessa); 2) le Autorità, così richieste, si fossero per converso pronunciate per il “mantenimento” di essi obblighi o per la loro soppressione solo “a termine”. Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, se il Reg. 1191/69 intenda subordinare il diritto alla compensazione alle predette condizioni, sia quando gli obblighi di servizio pubblico siano stati imposti dall’Amministrazione prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso (cioè l’01/01/69), sia ove siano stati imposti successivamente a tale data. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato come, ove si guardi all’art. 1 di esso Regolamento - nel tenore risultante dalle modifiche del Reg. 1893/91 – la procedura di cui si tratta dovrebbe essere applicata indiscriminatamente, in quanto esso articolo rimanda alla stessa in senso generale, senza distinguo relativi alla data suindicata. Tuttavia, l’art. 6 - disponendo che le domande di soppressione di detti obblighi vengano presentate entro e non oltre l’01/01/69, e che le Autorità interpellate si pronuncino, su di esse, entro e non oltre l’01/01/1971 - dimostra che tale procedura ha trovato un’applicazione storicamente conclusa nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico sorti prima dell’01/01/69 e che, attualmente, il diritto alla compensazione è stato svincolato dal rispetto di essa.

Stato della Procedura

Il 3/04/2014 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti da C- 516/12 a C- 518/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C-628/11 - ex art. 267 del TFUE****“Art. 18 TFUE – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 18 del Trattato TFUE - che vieta le discriminazioni basate sulla “nazionalità” - in rapporto alla materia dei “trasporti aerei”. Nell'ordinamento della UE, i servizi di trasporto aereo non soggiacciono né all'art. 56 del Trattato TFUE sulla “libera circolazione dei servizi”, né al Capitolo VI dello stesso Trattato, inerente ai trasporti “in generale” (art. 58 TFUE). Per il trasporto aereo, invece, dispone l'art. 100, par. 2, TFUE, che invoca una legislazione di ampio riordino del settore, attualmente inesistente. In ogni caso, l'art. 3 del Regolamento 1008/2008 consente ad un'impresa di trasporti aerei (“vettore aereo”), con sede in uno Stato UE, di esercitare la sua attività, solo se munita di apposita “licenza” rilasciata dallo Stato UE dove si trova la predetta sede. Ora, per la legge interna tedesca, un vettore con licenza rilasciata da un altro Stato UE, che approdi in Germania provenendo da uno stato extraUE, non può sorvolare lo spazio aereo tedesco se le Autorità tedesche non l'hanno specificamente autorizzato. Per converso, quando ad approdare in Germania da stati extraUE, sia un vettore aereo con licenza rilasciata in Germania, tale autorizzazione non è richiesta. Si chiedeva, quindi, se il succitato art. 18 TFUE si applicasse alla fattispecie regolata dalla predetta legge tedesca e, in caso positivo, se la stessa legge confliggesse con esso. Al riguardo, la Corte ha chiarito che la fattispecie, pur recando un elemento estraneo al territorio UE (la provenienza extraUE del vettore), è stato già disciplinato dal legislatore UE, come prova il fatto che il predetto art. 3 del Reg. 1008/2008, ove impone la “licenza” per effettuare “trasporti aerei”, si rivolge a tutti i vettori stabiliti in qualsiasi Stato UE, senza specificare se i singoli voli, da essi effettuati, debbano provenire da uno Stato UE o “terzo”. Pertanto, la situazione rientra nella disciplina UE “derivata”. Ne consegue che deve rientrare, per forza, anche nella sfera di pretesione dei Trattati europei e, nello specifico, dell'art. 18 TFUE di cui si tratta. Pertanto, atteso che l'art. 18 TFUE è applicabile alla fattispecie, è legittimo chiedersi se la sopra menzionata legge tedesca contraddica, o meno, detto articolo. Ora, la Corte argomenta che è evidente come la legge tedesca, sotto un profilo puramente formale, non discrimini i vettori in base alla loro “nazionalità”, poichè si limita a favorire i vettori che, semplicemente, abbiano conseguito la licenza in Germania, non quelli che risultino “stabiliti” nello stesso Stato e, pertanto, siano di “nazionalità” tedesca. Tuttavia, la stessa legislazione nazionale finisce, indirettamente, per porre i vettori “tedeschi” in una posizione di vantaggio rispetto a quelli “stabiliti” negli altri Stati unionali, in quanto è evidente che – dovendo la licenza essere acquisita nello Stato UE della sede del vettore – i vettori con licenza delle Autorità tedesche saranno solo quelli aventi la sede in Germania, cioè quelli di nazionalità tedesca. Ora, i principi fondamentali dei Trattati UE (come quello di cui all'art. 18 TFUE), possono essere lecitamente derogati (come nel caso concreto, ad opera di una legge nazionale), solo ove ciò risulti funzionale a tutelare prevalenti interessi di rilevanza pubblica. Questi ultimi, tuttavia, sono ritenuti assenti nella situazione di specie.

Stato della Procedura

Il 18/04/2014 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-628/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-69/13	Aiuti di Stato – Contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Quantificazione dell’importo da recuperare – Ruolo del giudice nazionale – Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sua decisione – Principio di leale cooperazione	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela del consumatore**Rinvio pregiudiziale n. C-69/13 - ex art. 267 del TFUE****“Aiuto di Stato – Contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.**Violazione**

Il Tribunale di Roma chiede alla Corte UE di interpretare alcune disposizioni dell’ordinamento UE relative agli “aiuti di Stato”. Gli artt. 107 e 108 del Trattato TFUE (già artt. 87 e 88 del Trattato CE) qualificano come illegittimi gli “aiuti di Stato” - cioè i finanziamenti erogati dai singoli Stati UE alle loro imprese nazionali - che siano incompatibili con il principio della concorrenza sul mercato unico UE. La competenza a giudicare dell’esistenza di tale illegittimità spetta alla Commissione europea, con apposita Decisione. Qualora detta Decisione non indichi le modalità di attuazione del recupero, lo Stato UE dovrà provvedervi utilizzando le procedure previste, al riguardo, dal proprio ordinamento interno, sempre che le medesime siano adeguate alla bisogna. Nel caso di specie, una Decisione della Commissione ordinava il recupero, in quanto asseritamente illegittimo, di un aiuto che lo Stato italiano avrebbe indirettamente concesso ad alcune imprese televisive per promuovere i nuovi servizi di trasmissione “in digitale”. Poiché la Decisione in oggetto ometteva di definire l’importo esatto degli “aiuti” recuperandi, la quantificazione dei medesimi - che era comunque indicata come “alquanto complessa” dalla stessa Decisione - veniva eseguita dalle Amministrazioni italiane. Al riguardo, tuttavia, queste ultime interloquivano con la Commissione medesima, che con tre successive lettere comunicava, in primo luogo, di approvare il metodo seguito dall’Italia per individuare i nuovi utenti acquisiti dalle imprese a seguito del presunto “aiuto”, quindi, in seconda battuta, consentiva con l’Italia nella constatazione che due, delle emittenti beneficiarie dell’“aiuto”, non avevano risentito dallo stesso nessun profitto supplementare e, infine, in opposizione all’Italia stessa, sosteneva che una terza impresa avesse derivato dall’“aiuto” un effettivo vantaggio. Poi, atteso che le Autorità italiane rivedevano la loro posizione in ordine alla terza impresa e proponevano una certa stima dell’aiuto ottenuto dalla stessa, la Commissione eccepiva, argomentando in proposito, che l’entità degli aiuti fosse effettivamente maggiore. Alla fine le Autorità italiane, aderendo al calcolo della Commissione, chiedevano all’impresa stessa la restituzione dell’aiuto così stimato. Il relativo ordine di pagamento veniva impugnato dall’impresa di fronte al giudice nazionale, che investiva la Corte UE di numerose questioni pregiudiziali. In relazione alle stesse, la Corte ha precisato: 1) che, in materia di aiuti di Stato, gli unici atti della Commissione idonei a vincolare gli Stati UE sono le Decisioni. Quindi, nel caso di specie, tutte le Autorità italiane (comprese quelle giudiziarie) sono tenute ad uniformarsi alla Decisione in questione e non anche alle tre lettere successive, contenenti, fra l’altro, il computo del recuperando “aiuto di Stato”. Detta quantificazione, tuttavia, pur non essendo assolutamente cogente, non può nemmeno essere completamente ignorata dal giudice nazionale, il quale deve comunque, nella quantificazione dell’aiuto, “prendere in considerazione” i contenuti delle missive suddette. Ciò significa che, ove gli stessi calcoli vengano contestati in base a congrue motivazioni, il giudice nazionale può addivenire, addirittura, a stimare gli aiuti da recuperare in misura uguale a zero.

Stato della Procedura

In data 13 febbraio 2014 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 69/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.